



LANZO HOSPITAL S.p.A.

**REGOLAMENTO
DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
D.LGS 231/01**

I n d i c e

Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione

Articolo 2 - Nomina e composizione dell'Organismo

Articolo 3 - Durata in carica e sostituzione dei membri dell'Organismo

Articolo 4 - Presidente dell'Organismo

Articolo 5 - Convocazione, voto e delibere dell'Organismo

Articolo 6 - Verbalizzazione delle sedute

Articolo 7 - Obblighi di riservatezza

Articolo 8 - Pianificazione delle attività

Articolo 9 - Compiti dell'Organismo

Articolo 10 - Autonomia di spesa

Articolo 11 - Raccolta e conservazione delle informazioni

Articolo 12 - I flussi informativi dall'Organismo agli Organi sociali e al management

Articolo 13 - Flussi informativi verso l'Organismo

Articolo 14 - Modifiche al Regolamento

Articolo 1

Finalità e ambito di Applicazione

1.1 Per la completa osservanza ed interpretazione del Modello di Organizzazione e Controllo (di seguito "Modello") è stato istituito presso C.O.F. Lanzo Hospital S.p.a. un Organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito "Organismo") in ordine al funzionamento, all'efficacia e all'osservanza del Modello adottato da C.O.F. Lanzo Hospital S.p.a., in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" (di seguito Decreto).

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo si impronta ai principi di autonomia ed indipendenza di cui all'art. 6 del Decreto e riporta direttamente ai Consiglieri Delegati, ferma restando la facoltà del Collegio Sindacale, se diverso, di richiedere informazioni sull'attività di controllo per il necessario coordinamento.

Articolo 2

Nomina e composizione dell'Organismo

2.1 L'Organismo è un Organo collegiale composto da 3 membri, scelti dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti esterni particolarmente qualificati ed esperti in campo legale, contabile e di auditing e in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 7 del decreto 11 settembre 2000, n. 289, in modo che la composizione dell'organismo sia tale da garantire i requisiti di indipendenza, terzietà e continuità d'azione previsti dal Decreto.

2.2 Il Consiglio di Amministrazione, nello stesso atto di nomina dell'Organismo, elegge il presidente e determina i compensi da destinare ai membri dell'Organismo, fermo restando il diritto al rimborso delle spese da loro sostenute per l'ufficio, purché debitamente documentate.

2.3 L'Organismo ha un potere di spesa adeguato a consentirne l'appropriata operatività. Tale potere dovrà essere impiegato esclusivamente per l'esercizio delle sue funzioni quali, a titolo esemplificativo, assistenza consulenziale, spese di funzionamento e di aggiornamento.

Articolo 3

Durata in carica e sostituzione dei membri dell'Organismo

3.1 L'Organismo dura in carica tre anni, salvo proroga delle proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Organismo di Vigilanza.

3.2 Il Consiglio di Amministrazione può revocare in ogni momento i membri dell'Organismo per giusta causa, sentito, se diverso, il Collegio Sindacale.

3.3 Per giusta causa di revoca di uno o più dei componenti dell'Organismo dovrà, comunque, intendersi:

- inosservanze gravi delle disposizioni aziendali;

- mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive dell'Organismo;
- interdizione o inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza non idoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza per un periodo superiore a sei mesi;
- attribuzione ad un componente dell'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative, ovvero il verificarsi di eventi, incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- il venir meno dei requisiti di onorabilità e professionalità;
- un grave inadempimento dei doveri propri dei componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, di primo grado, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti in modo inconfutabile dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna anche non definitiva, a carico dei componenti dell'Organismo per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell'Organismo, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero
- l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese

3.4 Nei casi sopra descritti, il Consiglio di Amministrazione provvederà contestualmente alla revoca, o comunque senza ritardo, a nominare il nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato.

3.5 Qualora, invece, la revoca venga esercitata, sempre per giusta causa, nei confronti di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare, contestualmente, un nuovo Organismo, al fine di assicurare continuità di azione allo stesso.

3.6 Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio di Amministrazione, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre, sentito il Collegio Sindacale, se diverso, la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza o di uno dei suoi membri e la nomina di un Organismo di Vigilanza ad interim.

3.7 La rinuncia da parte dei componenti dell'Organismo può essere esercitata in qualsiasi momento (mediante preavviso di almeno 3 mesi), previa motivata comunicazione al Consiglio di Amministrazione per iscritto, con copia conoscenza agli altri componenti ed al Collegio Sindacale, se diverso.

3.8 In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro dell'Organismo, il Consiglio di Amministrazione provvede a deliberare, senza ritardo, la nomina del sostituto

Articolo 4

Presidente dell'Organismo

4.1 Per garantire un più efficace funzionamento dei propri lavori, l'Organismo viene coordinato da un membro con funzioni di Presidente.

4.2 Il Presidente assente o impossibilitato è sostituito in tutte le sue attribuzioni dal membro più anziano per età.

4.3 Il Presidente svolge funzioni di supervisione e cura gli aspetti di coordinamento e di organizzazione dell'attività da svolgere.

Articolo 5

Convocazione, voto e delibere dell'Organismo

5.1 L'Organismo si riunisce su convocazione del Presidente, su richiesta di un altro componente dell'Organismo, o su eventuale richiesta del Collegio Sindacale, se diverso, ovvero su iniziativa di uno degli altri Organi Sociali

5.2 Le riunioni dell'Organismo avranno luogo, normalmente, presso gli Uffici di C.O.F. Lanzo Hospital S.p.a. o presso gli altri luoghi, individuati in modo da rendere quanto più efficace e efficiente l'azione dell'Organismo medesimo.

5.3 L'avviso di convocazione può essere inviato utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione, anche informatico e telematico (dal quale si consti l'avvenuta ricezione della notizia), almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione, contenendo, preferibilmente, il relativo ordine del giorno.

5.4 In caso di urgenza l'avviso di convocazione può, tuttavia, essere inviato dal Presidente o da un membro dell'Organismo, con un preavviso minimo di ventiquattro ore.

5.5 Le riunioni dell'Organismo, in ogni caso, sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri e sono presiedute dal Presidente, il quale ha la facoltà di designare un segretario. In caso di assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal membro più anziano. Sono delegabili ai membri dell'Organismo specifiche attività.

5.6 Ogni membro ha diritto ad un voto. Le decisioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto presenti. In caso di impossibilità di raggiungere una deliberazione per parità di voti, la decisione sulla materia spetta al Presidente dell'Organismo.

5.7 L'Organismo può convocare, per consulenza, addetti della Società o consulenti, anche esterni, con esperienza in specifiche materie.

5.8 Alle riunioni dell'Organismo possono partecipare, con funzione informativa e consultiva, altri soggetti che possano avere rilevanza con l'ordine del giorno della riunione stessa, qualora espressamente invitati dall'Organismo.

5.9 La riunione può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in audioconferenza o videoconferenza, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

Articolo 6

Verbalizzazione delle sedute

6.1 Di ogni riunione viene redatto processo verbale.

6.2 Il Presidente ed il segretario da questi nominato, curano la stesura dell'ordine del giorno, l'invio delle convocazioni, la redazione dei verbali delle riunioni.

6.3 I verbali sono firmati da tutti i membri dell'Organismo intervenuti e sono conservati, previa annotazione cronologica in apposito registro, a cura dell'Organismo stesso e sono a disposizione del Collegio Sindacale, se diverso.

Articolo 7

Obblighi di riservatezza

7.1. I componenti dell'Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo, tuttavia, viene meno nei confronti dell'Consiglieri Delegati di C.O.F. Lanzo Hospital S.p.a., del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, se diverso.

7.2 I componenti dell'Organismo assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso - con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire - e si astengono dal ricercare e, comunque, utilizzare informazioni riservate per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo, salvo il caso di espressa autorizzazione.

7.3 Ogni informazione in loro possesso viene, comunque, trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il D.Lgs. 196/03 – “Codice In materia di protezione dei dati personali”.

7.4 L'inosservanza dei suddetti obblighi da parte di un membro deve essere tempestivamente comunicata dagli altri membri dell'Organismo al Consiglio di Amministrazione per le opportune deliberazioni.

Articolo 8

Pianificazione dell'attività

8.1 Nel rispetto delle proprie funzioni l'Organismo, in totale autonomia, pianifica la propria attività definendo, di volta in volta, i criteri di selezione ed i programmi di verifica relativamente alle operazioni e/o ai processi da analizzare, per quelle attività e/o aree ritenute a rischio.

8.2 Nell'ambito di tale pianificazione verranno debitamente considerati i seguenti parametri:

- Valori di rischio residuo (mappatura delle aree a rischio);
- Informazioni ricevute dai flussi informativi;
- Indicazioni del vertice aziendale o di altri organi di controllo;
- Risultati di analisi di fattori di rischio derivanti dal processo;

8.3 Qualora uno qualsiasi dei membri dell'Organismo venga in possesso di informazioni pertinenti le proprie funzioni che possa richiedere lo svolgimento di verifiche suppletive rispetto a quelle previste nella normale attività, o comunque ritenga utile l'effettuazione di una determinata indagine, i criteri e le procedure di esame di quel determinato evento devono essere concordati collegialmente e devono essere documentati in apposito verbale.

8.4 L'Organismo, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti,:

- dispone di risorse finanziarie, umane e strumentali adeguate per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo ad esso attribuite, fermo restando quanto indicato al punto 2.4 sui limiti della spesa;
- è dotato di poteri di richiesta ed acquisizione di dati, documenti e informazioni da e verso ogni livello e settore di C.O.F. Lanzo Hospital S.p.a.;
- è dotato di poteri di indagine, ispezione e accertamento dei comportamenti (anche mediante interrogazione del personale, con garanzia di segretezza e anonimato), nonché di proposta di eventuali sanzioni a carico dei soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel Modello.

Articolo 9

Compiti dell'Organismo

9.1 All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e del relativo aggiornamento.

9.2 All'Organismo di Vigilanza è affidato in particolar modo il compito di vigilare con autonomi poteri di iniziativa e di controllo:

- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte degli Organi Sociali, dei Dipendenti, delle Società di Service e degli altri soggetti terzi, attivando ove opportuno il processo sanzionatorio;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/ o normative, nonché al verificarsi di violazioni significative e/ o ripetute del Modello medesimo.

9.3 Ai fini dello svolgimento delle proprie attività, all'Organismo sono attribuiti i seguenti poteri:

- accedere liberamente ad ogni informazione, documentazione e/o dato, ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001, presso qualsiasi unità organizzativa della Società, senza necessità di alcun consenso preventivo; promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni di cui al Sistema disciplinare interno;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello

Articolo 10

Autonomia di spesa

10.1 L'Organismo è provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività.

10.2 Il Consiglio di Amministrazione della Società provvede ad attribuire all'Organismo una dotazione finanziaria annuale, che potrà essere impiegata per le spese che lo stesso dovesse eventualmente sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni

10.3 L'Organismo, per ogni esercizio solare, richiede un tetto di spesa per l'esecuzione della propria attività che deve essere deliberato, insieme al consuntivo delle spese dell'anno precedente, dal Consiglio di Amministrazione di C.O.F. Lanzo Hospital S.p.a., fermi restando i limiti indicati

all'articolo 2.4;

10.4 L'Organismo delibera in autonomia e indipendenza le spese da effettuarsi nei limiti del tetto approvato e rimanda, a chi dotato dei poteri di firma in C.O.F. Lanzo Hospital S.p.a., la sottoscrizione dei relativi impegni.

10.5 In caso di richiesta di spese eccedenti il tetto approvato, l'Organismo dovrà essere autorizzato dall'Organo Amministrativo di C.O.F. Lanzo Hospital S.p.a., nei limiti delle sue deleghe, o direttamente dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11

Raccolta e conservazione delle informazioni

11.1 Tutta la documentazione concernente l'attività svolta dall'Organismo (segnalazioni, informative, ispezioni, accertamenti, relazioni etc.) è conservata per un periodo di almeno 10 anni (fatti salvi eventuali ulteriori obblighi di conservazione previsti da specifiche norme) in apposito S.C.A. archivio (cartaceo e/o informatico), il cui accesso è consentito esclusivamente ai componenti dell'Organismo .

Articolo 12

I flussi informativi dall'Organismo agli Organi sociali e al management

12.1 L'Organismo trasmette annualmente, per l'approvazione, al Consiglio di Amministrazione il piano nel quale sono definite e programmate le attività di verifica e controllo.

12.2 L'Organismo di Vigilanza riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione della Società, presentando una relazione contenente la valutazione di sintesi circa l'adeguatezza del proprio Modello. Tale relazione, inviata in copia al Collegio Sindacale della Società, se diverso, di norma indica le attività svolte (aggiornamento Modello, verifiche della corretta attuazione, formazione erogata, ecc) e i relativi risultati.

12.3 L'Organismo, inoltre, può rivolgere comunicazioni e richiedere chiarimenti al Collegio Sindacale, se diverso e alla Società di Revisione in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e per l'adempimento degli obblighi imposti dal Decreto.

12.4 L'Organismo potrà essere convocato dal Consiglio di Amministrazione per il tramite del Presidente di C.O.F. Lanzo Hospital S.p.a. in qualsiasi momento o potrà esso stesso presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o per fatti censurabili e/o situazioni a rischio di reato rilevate nel corso della propria attività.

Articolo 13

Flussi informativi verso l'Organismo

13.1 Al fine di poter esercitare al meglio le proprie funzioni l'Organismo è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione, comunicazione attinente l'attuazione del Modello che possa essere utile alla prevenzione dei reati.

In particolare deve essere informato:

- su base periodica, le informazioni/ dati/ notizie identificate dall'Organismo di Vigilanza e/ o da questi richieste alle singole strutture della Società; allo scopo, le funzioni riferiscono all'Organismo di Vigilanza riguardo all'attività svolta ed ai risultati raggiunti;
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi, ed attinente l'attuazione e/ o la violazione del Modello nelle aree di attività "sensibili" nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano risultare utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza ("segnalazioni").

13.2 Inoltre saranno creati specifici canali dedicati per la convergenza di qualsiasi segnalazione (anche ufficiosa) nei confronti dell'Organismo relativa alla commissione di reati previsti dal Decreto o a comportamenti non in linea con le regole di condotta stabilite nel Codice Etico.

13.3 L'Organismo è tenuto a garantire la dovuta riservatezza sull'origine delle informazioni ricevute.

Articolo 14

Modifiche del Regolamento

14.1 Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dall'Organismo e comunicate al Consiglio di Amministrazione.

14.2 È data facoltà all'Organismo, nel rispetto del presente regolamento, di emanare altre disposizioni funzionali allo svolgimento delle attività definite